

# **Ordinanza del DFI sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi**

**(OITE-CPT)**

del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visti gli articoli 4 capoverso 2, 7 capoverso 1 lettera a, 12 capoverso 1, 14 capoverso 1, 19 capoverso 2, 20 capoverso 3, 30 capoverso 2, 39 capoverso 2, 85 capoverso 1 lettera a e 96 capoverso 3 dell'ordinanza del ...<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a. i Paesi, le regioni e le aziende che sono autorizzati ad importare animali e prodotti animali;
- b. i requisiti di polizia epizootica, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari da rispettare per le importazioni;
- c. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- d. i requisiti formali che devono soddisfare i certificati sanitari;
- e. le condizioni di importazione per i prodotti animali provenienti da Paesi terzi nel traffico turistico;
- f. i requisiti per i posti d'ispezione frontalieri autorizzati e le stazioni di quarantena.

<sup>2</sup>La presente ordinanza elenca inoltre le misure di protezione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in virtù dell'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1996<sup>2</sup> sulle epizoozie.

## **Art. 2**            Condizioni di importazione e transito

I pertinenti testi normativi dell'Unione europea (UE) sulle condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

<sup>1</sup> RS ...

<sup>2</sup> RS **916.40**

### **Art. 3** Certificati sanitari

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell'allegato 2.

### **Art. 4** Identificazione dell'imballaggio esterno delle partite

I requisiti relativi all'identificazione dell'imballaggio esterno delle partite sono elencati nell'allegato 3.

### **Art. 5** Garanzie supplementari

Per l'importazione degli animali e dei prodotti animali seguenti provenienti da Paesi terzi si applicano le garanzie supplementari indicate:

- a. animali della specie bovina: una garanzia attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV;
- b. animali della specie suina: una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*), nonché le uova da cova di questi animali: una garanzia attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle.

### **Art. 6** Riserva d'uso per la carne proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali

La riserva d'uso, che deve essere aggiunta nei documenti di vendita e di fornitura per la carne secondo l'articolo 30 capoverso 2 OITE-PT<sup>3</sup>, recita quanto segue:

«La carne bovina proveniente da Stati che non vietano l'uso di ormoni per accrescere le prestazioni degli animali deve essere utilizzata nel territorio doganale e la sua esportazione è vietata. Devono essere rispettati in particolare gli oneri di cui agli articoli 8 e 30 OITE-PT.»

### **Art. 7** Importazioni soggette a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a OITE-PT<sup>4</sup> per cui l'UE applica condizioni di importazione armonizzate e per cui sussiste un rischio elevato di polizza epizootica o di igiene delle derrate alimentari sono elencati nell'allegato 4.

### **Art. 8** Posti d'ispezione frontaliere

I requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti dei posti d'ispezione frontaliere sono elencati nell'allegato 5.

<sup>3</sup> RS ...

<sup>4</sup> RS ...

**Art. 9** Stazioni di quarantena

I requisiti per le stazioni di quarantena sono definiti nell'allegato 6.

**Art. 10** Importazione di prodotti animali nel traffico turistico

Le condizioni di importazione per i prodotti animali per consumo privato nel traffico turistico sono elencate all'allegato 7.

**Art. 11** Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo del servizio veterinario di confine per partite provenienti da Paesi terzi, importate per via aerea, è disciplinato dalla decisione 2007/275/CE<sup>5</sup>.

**Art. 12** Riserva per le misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia

<sup>1</sup> Sono fatte salve le misure emanate dall'USAV in virtù dell'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>6</sup> sulle epizoozie volte a impedire la propagazione di un'epizoozia.

<sup>2</sup> Le misure sono elencate nell'allegato 8. L'USAV può adeguare l'allegato 8.

**Art. 13** Adeguamento degli allegati

L'USAV può adeguare gli allegati 4, 6 e 7 agli sviluppi internazionali o tecnici.

**Art. 14** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 16 maggio 2007<sup>7</sup> sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali è abrogata.

**Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

<sup>5</sup> Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE; GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE; GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

<sup>6</sup> RS 916.40

<sup>7</sup> RS 916.443.106

....

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

*Allegato 1*  
(art. 2)

## **Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito**

### **1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati**

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013, GU L 284 del 26.10.2013, pag. 12.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.</p>
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/175/UE, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 31.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.</p> <p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/523/UE, GU L 233 del 6.8.2014, pag. 33.</p> <p>Decisione di esecuzione 2014/440/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia, versione della GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.</p>
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014, GU L 54 del 22.2.2014, pag. 2.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.</p>
5. embrioni di bovini	<p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.</p>
6. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.</p>
7. sperma di suini domestici	<p>Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/470/UE, GU L 252 del 24.9.2013, pag. 32.
9. ovuli ed embrioni della specie suina	Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.08.2008, pag. 32.
10. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.
12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano	Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17; modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.
13. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 717/2013, GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p>
14. latte e prodotti a base di latte	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.</p>
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/355/UE, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 32.</p>
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/472/UE, GU L 212 del 18.7.2014, pag. 19.</p>
17. cani, gatti e furetto	<p>Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetto e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetto verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.</p>
18. fieno e paglia	<p>Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 494, GU L 139 dal 14.5.2014, pag. 11.</p>

## 2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. embrioni di bovini	<p>Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
2. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzino dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.</p> <p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.</p>
3. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.</p>
4. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.</p>
5. sperma di suini domestici	<p>Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62;</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.</p>
6. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/470/UE, GU L 252 del 24.9.2013, pag. 32.</p> <p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.
7. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.
8. sottoprodotti di origine animale	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 717/2013, GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31.
9. animali d'acquacoltura	Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.

### 3. Elenco dei testi normativi dell'Unione europea concernenti i certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili, proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321;  modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;  modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1044/2013, GU L 284 del 26.10.2013, pag. 12.

Categoria	Testo normativo dell'UE
	Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
2. equidi	Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata in ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234. Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9, rettificata nella GU L 159 del 25.6.2010, pag. 28.
3. cavalli registrati	Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/501/UE, GU L 222 del 26.7.2014, pag. 16. Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16. Decisione di esecuzione 2014/440/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che deroga alle decisioni 92/260/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea di determinati cavalli maschi registrati partecipanti ai Giochi equestri mondiali 2014 in Francia, versione della GU L 200 del 9.7.2014, pag. 15.
4. cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/86/UE, GU L 45 del 15.2.2014, pag. 24.
5. equidi da macello	Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/718/UE, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 49.

Categoria	Testo normativo dell'UE
6. equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione	Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/332/UE, GU L 167 del 4.6.2014, pag. 52.
7. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 166/2014, GU L 54 del 22.2.2014, pag. 2.
8. embrioni di bovini	Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoonutarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/309/UE, GU L 172 del 25.6.2013, pag. 32.
9. sperma di animali domestici della specie bovina	Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
10. Sperma di suini domestici	Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.
11. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.

Categoria	Testo normativo dell'UE
12. scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni	<p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.</p>
13. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.</p> <p>Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.</p>
14. cani, gatti e furetti	<p>Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.</p> <p>Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.</p>
15. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	<p>Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p>
16. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
17. preparazioni di carni	<p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2014/175/UE, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 31.</p> <p>Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19;</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p>
18. gelatina commestibile, collagene e materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>
19. latte e prodotti a base di latte	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 209/2014, GU L 66 del 6.3.2014, pag. 11.</p>
20. involucri di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 630/2013, GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.</p> <p>Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/429/UE, GU L 217 del 13.8.2013, pag. 37.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
21. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 717/2013, GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31.</p>
22. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p>
23. prodotti della pesca e d'acquacoltura, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p> <p>Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.</p>

---

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
24. cosce di rana e lumache	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>
25. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/470/UE, GU L 252 del 24.9.2013, pag. 32.</p>
26. miele e altri prodotti apicoli	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>
27. derrate alimentari contenenti prodotti trasformati sia di origine animale sia di origine vegetale	<p>Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012, GU L 144 del 5.6.2012, pag. 1.</p>

---

#### 4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
Nuova Zelanda	<p>Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45.</p>

#### 5. Misure protettive nei confronti della salute animale e della sicurezza delle derrate alimentari

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	<p>Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/482/UE, GU L 226 del 22.8.2012, pag. 5.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1.</p>
2. suini domestici vivi	<p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina, versione della GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 91.</p>
3. molluschi bivalvi vivi	<p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/636/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 42.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2014, GU L 231 del 2.8.2014, pag. 3.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
4. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	<p data-bbox="482 240 1023 347">Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar, versione della GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73.</p> <p data-bbox="482 357 1023 443">Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.</p> <p data-bbox="482 453 1023 560">Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea, versione della GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25.</p> <p data-bbox="482 569 1023 655">Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.</p> <p data-bbox="482 665 1023 751">Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49;</p> <p data-bbox="482 761 1023 804">modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/742/UE, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 68.</p> <p data-bbox="482 813 1023 920">Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p data-bbox="482 930 1023 973">modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/636/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 42.</p> <p data-bbox="482 983 1023 1069">Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquacoltura importati dall'India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51;</p> <p data-bbox="482 1078 1023 1121">modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/690/UE, GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 21.</p> <p data-bbox="482 1131 1023 1217">Regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione, del 31 luglio 2013, recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2013, pag. 1;</p> <p data-bbox="482 1227 1023 1254">modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2014, GU L 231 del 2.8.2014, pag. 3.</p>
5. pesci vivi e prodotti dell'acquacoltura	<p data-bbox="482 1270 1023 1382">Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
6. derrate alimentari o mangimi contenenti latte o prodotti a base di latte	Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione, versione della GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3, rettificato nella GU L 161 del 29.6.2010, pag. 12.
7. prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale	<p>Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.</p> <p>Regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina, GU L 138 del 13.5.2014, pag. 52.</p>
8. cani delle praterie, roditori e scoiattoli non addomesticati	Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.
9. ruminanti, sperma, ovuli ed embrioni di questi animali	Decisione 2003/845/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione della GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
10. carne equina e prodotti a base di carne equina	Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.
11. volpi volanti, cani e gatti	Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

*Allegato 2*  
(art. 3)

## **Requisiti formali per i certificati sanitari**

1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente o della società che rilascia un certificato sanitario deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato sanitario qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e il cognome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in lettere maiuscole e in maniera ben leggibile.
2. Il certificato sanitario deve corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per l'animale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere compilato in ogni sua parte e rilasciato a un unico destinatario.
3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4. I certificati sanitari devono essere composti, alternativamente, di
  - a. un singolo foglio di carta;
  - b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;
  - c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. Il certificato sanitario deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato sanitario.
7. Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.

*Allegato 3*  
(art. 4)

### **Identificazione dell'imballaggio esterno delle partite**

L'imballaggio esterno dei prodotti di animali deve essere identificato secondo l'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 218/2014 GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 95.

*Allegato 4*  
(art. 7)

## **Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari**

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo gli articoli 7, 29 e 76 OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati sanitari:

Fonte	valido dal	valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 <sup>9</sup> .	4.3.2011	
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell'importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'alle-	4.3.2011	
<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.		

Fonte	valido dal	valido fino al
gato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.		
8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	

---

## **Condizioni di riconoscimento per i posti d'ispezione frontaliери**

### **A. Per gli animali**

I posti d'ispezione frontaliери devono disporre:

1. di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa;
2. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;
3. di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
4. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
5. dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione frontaliери;
6. dei servizi di un'impresa situata nelle immediate vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
7. di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;
8. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES con gli altri posti d'ispezione frontaliери e le autorità veterinarie competenti; e
9. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.

### **B. Per i prodotti animali**

<sup>1</sup> I posti d'ispezione frontaliери devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata.

<sup>2</sup> I locali in cui i prodotti vengono scaricati, esaminati o immagazzinati devono essere sufficientemente ampi e disporre di:

- a. superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato;
- b. un soffitto pulito e facile da lavare;
- c. una sufficiente illuminazione naturale o artificiale;
- d. un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione.

<sup>3</sup> I posti d'ispezione frontalieri riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.

<sup>4</sup> I posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini della manipolazione delle categorie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di prodotti per ciascuna categoria di temperatura. Il veterinario ufficiale deve poter accedere ogniqualvolta necessario a un volume adeguato di prodotti immagazzinati.

<sup>5</sup> Per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati al consumo umano, l'intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall'ambiente esterno.

<sup>6</sup> I posti d'ispezione frontalieri devono includere i seguenti elementi:

- a. un ufficio dotato dei necessari apparecchi di comunicazione, in particolare un telefono, un fax, un terminale del sistema TRACES, una fotocopiatrice, nonché tutta la documentazione necessaria e una capacità d'archivio che consenta di immagazzinare i documenti relativi alle ispezioni;
- b. una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto d'ispezione frontaliero, condivisibili unicamente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali;
- c. una zona riservata allo scarico delle partite, che sarà chiusa o coperta da un tetto, salvo nel caso di partite di lana non trasportate in container, di proteine animali trasformate trasportate alla rinfusa e non destinate al consumo umano, di letame o guano alla rinfusa, di olio e grassi liquidi alla rinfusa, trasportati in navi, per i quali il requisito della copertura con tetto non è obbligatorio;
- d. un locale d'ispezione nel quale esaminare i prodotti e prelevare i campioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale d'ispezione;
- e. una serie di locali o zone di magazzinaggio adeguate per permettere la conservazione delle partite, a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente, sotto il controllo del veterinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami;
- f. locali e attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine che soddisfino i requisiti igienici, in particolare il rispetto delle norme microbiologiche;

- g. i servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di esaminare i campioni prelevati al posto d'ispezione frontaliero;
- h. locali e refrigeratori per immagazzinare i campioni di partite prelevati a scopo di analisi e i prodotti non rilasciati dal veterinario ufficiale competente del posto d'ispezione frontaliero;
- i. celle frigorifere e attrezzature in cui le derrate alimentari e i prodotti animali sono conservati separatamente e mantenuti alla temperatura richiesta per ogni categoria di prodotto;
- j. attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES;
- k. i servizi di un'azienda che sia in grado di effettuare i trattamenti previsti nell'OESA<sup>10</sup>;
- l. un'attrezzatura per la pulizia e la disinfezione correttamente situata e adeguata alle necessità del posto oppure un sistema documentato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di un'impresa esterna;
- m. strutture per il magazzino temporaneo dei campioni sottoposti a controllo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio; dovranno inoltre essere disponibili contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.

<sup>10</sup> RS 916.441.22

*Allegato 6*  
(art. 9)

## **Requisiti per le stazioni di quarantena**

<sup>1</sup> La stazione di quarantena deve:

- a. essere posta sotto il controllo permanente e la responsabilità di un veterinario ufficiale;
- b. essere sufficientemente lontana da allevamenti o da altri luoghi dove sono detenuti animali considerati ricettivi alle epizootie in questione; e
- c. disporre di un sistema sufficiente di controllo degli animali.

<sup>2</sup> Essa deve disporre:

- a. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da ricoverare;
- b. di locali sufficientemente ampi, compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
- c. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
- d. dei servizi di un'azienda situata nelle vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
- e. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante TRACES con i posti d'ispezione frontalieri e le autorità veterinarie competenti; e
- f. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.

*Allegato 7*  
(art. 10)

## **Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi**

### I. Non possono essere importati:

- a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (cifra II) e degli alimenti speciali per animali di cui alla cifra III lettera a; e
- b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui alla cifra II e dell'importazione di cui alla cifra III lettera d:

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
1. ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte, ad eccezione delle cosce di rane
2. 0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
3. 0504 00	Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci	Tutti
4. 1501 00	Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili	Tutti
5. 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Tutti
6. 1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo	Tutti
7. 1506 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, a meno che siano stati modificati chimicamente	Tutti
8. 1601 00	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
9. 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutte
10. 1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
11. ex 1901	Estratti di malto e preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
12. ex 1902	Paste alimentari, p. es. spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
13. ex 1905 90	Pane, torte, biscotti e altri prodotti della panetteria	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
14. ex 2004,	Ortaggi o legumi, a meno che siano	Soltanto preparazioni

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
ex 2005	preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	contenenti carne, latte o derivati del latte
15. ex 2103	Salse e preparazioni per salse	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
16. ex 2104	Zuppe, minestre e brodi come pure preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
17. ex 2105 00	Gelati	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
18. ex 2106	Preparazioni alimentari che non sono elencate alla cifra II o III.	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:

- a. biscotti e pasticcini simili;
- b. pane;
- c. torte;
- d. cioccolato;
- e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
- f. capsule di gelatina non riempite;
- g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
- h. estratti e concentrati di carne;
- i. olive ripiene di pesce;
- j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
- k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
- l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall'Islanda;
- m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:

1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo,
2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e
3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.

III. Possono essere importati in misura limitata:

Prodotto	Provenienza	Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, se:	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona risp. per animale preso con sé
1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona risp. per animale preso con sé
2. si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e		
3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.		
b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.	Tutti i Paesi terzi, ad eccezione delle Isole Faerøer e dell'Islanda	al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona
c. Derrate alimentari non elencate alla cifra I, II o III lettere a e b, come uova e miele.	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona
	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona
d. Derrate alimentari elencate alla cifra I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da compagnia.	Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona

*Allegato 8*  
(art. 12 cpv. 2)

## **Misure volte a impedire la propagazione di un'epizoozia**